

INDICE SOMMARIO

CAPITOLO I

LA TIPOLOGIA DELLE SANZIONI: LA DIFFERENZA FRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI (*Francesco Parisi*)

§ 1 - La tipologia delle sanzioni: la differenza fra delitti e contravvenzioni	<i>p.</i>	1
1.1. La tipologia delle sanzioni penali e la bipartizione dei reati <i>sub art.</i> 39 c.p.	»	1
1.2. Le differenze di disciplina tra delitti e contravvenzioni.	»	3
1.2.1. Limiti della legge penale nello spazio.	»	4
1.2.2. L'imputazione soggettiva.	»	4
1.2.2.1. Contravvenzioni e c.d. buona fede qualificata.	»	6
1.2.3. Le forme di manifestazione del reato.	»	7
1.2.4. Le qualifiche soggettive di pericolosità: criminalità abituale e per tendenza.	»	8
1.2.5. Le vicende della punibilità: peculiarità di disciplina nelle cause di estinzione del reato (querela, prescrizione, oblazione, sospensione condizionale della pena) e nelle cause di estinzione della pena (decorso del tempo, non menzione nel certificato del casellario e riabilitazione).	»	9
1.2.6. Il trattamento penitenziario.	»	10
1.2.7. Aspetti processuali.	»	11
1.2.8. Un bilancio di sintesi: i delitti come reati più gravi delle contravvenzioni? Indicazioni non univoche dalla disciplina e applicazioni in tema di reato continuato.	»	12
1.3. Le ragioni di un sistema di classificazione dei reati.	»	13
1.4. I criteri (quantitativi e/o qualitativi) di distinzione tra delitti e contravvenzioni: da questione interpretativa a problema di "scienza della legislazione".	»	15
1.4.1. Il criterio ontologico di distinzione nel codice Zanardelli.	»	15
1.4.2. Il mutamento di paradigma nella classificazione legale dei reati: il criterio formale di distinzione del codice Rocco.	»	16

1.4.3. La circolare della presidenza del consiglio dei ministri del 5-2-1986.	p.	18
1.5. Delitti, contravvenzioni e illeciti amministrativi: il tradizionale sistema bipartito dei reati alla prova, tra prospettive di depenalizzazione e riforma della legislazione penale complementare.	»	20

CAPITOLO II

LE PENE PRINCIPALI
(*Giandomenico Salcuni*)

§ 1 - Le pene principali	»	25
1.1. Introduzione.	»	25
1.2. Le pene principali.	»	26
1.3. La pena di morte.	»	28
1.4. L'ergastolo.	»	31
1.5. La reclusione.	»	38
1.6. L'arresto.	»	40

CAPITOLO III

IN PARTICOLARE LA PENA PECUNIARIA
(*Melissa Miedico*)

§ 1 - In particolare la pena pecuniaria	»	43
1.1. La pena pecuniaria.	»	43
1.1.1. L'ammontare della pena pecuniaria nelle cornici edittali.	»	46
1.1.2. I diversi criteri di commisurazione della pena pecuniaria previsti nel nostro ordinamento.	»	48
1.1.2.1. Il sistema di commisurazione a somma complessiva.	»	48
1.1.2.2. Il sistema di commisurazione per tassi o quote.	»	53
1.1.2.3. Le pene pecuniarie fisse e proporzionali.	»	58
1.2. L'esecuzione della pena pecuniaria: la rateizzazione.	»	59
1.3. L'esecuzione della pena pecuniaria: la conversione delle pene pecuniarie ineseguite.	»	62
1.3.1. Le sanzioni da conversione della pena pecuniaria applicabili dal giudice ordinario.	»	65
1.3.2. I criteri di ragguaglio.	»	67
1.3.3. L'ammontare del ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva.	»	70
1.3.4. L'ammontare del ragguaglio tra pena pecuniaria e sanzioni sussidiarie.	»	73
1.3.5. La c.d. conversione di "secondo grado".	»	76
1.3.6. Le sanzioni da conversione per i reati di competenza del Giudice di Pace.	»	77
1.3.7. La procedura di conversione.	»	80
1.4. Considerazioni conclusive.	»	85

CAPITOLO IV
PENE ACCESSORIE
(*Silvia Larizza*)

§ 1 - I principi generali della disciplina delle pene accessorie: automatismo e suoi diretti corollari.	p. 91
1.1. Considerazioni introduttive.	» 91
1.2. Le funzioni delle pene accessorie.	» 93
1.3. I principi generali della disciplina delle pene accessorie: l'automatismo.	» 95
1.3.1. La procedura di correzione degli errori materiali in caso di errata od omessa applicazione delle pene accessorie.	» 96
1.3.2. Pene accessorie e divieto di <i>reformatio in peius</i>	» 98
1.4. La durata delle pene accessorie.	» 99
1.4.1. Il criterio della parità temporale con l'entità della pena principale inflitta.	» 99
1.4.2. Determinazione della durata della pena accessoria in caso di reato continuato.	» 101
1.4.3. Quantificazione della pena accessoria e riti speciali.	» 102
1.5. Pene accessorie e discrezionalità del giudice.	» 103
§ 2 - La tipologia di pene accessorie.	» 104
2.1. L'elenco delle pene accessorie non è tassativo.	» 104
2.2. L'ampliamento del novero delle pene accessorie.	» 106
2.3. Pene accessorie e legislazione speciale.	» 107
2.3.1. L'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale.	» 108
2.4. Pene accessorie e sanzioni amministrative.	» 109
§ 3 - Le singole pene accessorie.	» 112
3.1. Il principio di legalità delle pene accessorie.	» 112
3.2. L'interdizione dai pubblici uffici: i contenuti.	» 113
3.2.1. I presupposti di applicabilità.	» 115
3.3. L'interdizione da una professione o da un'arte.	» 118
3.4. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.	» 120
3.5. L'interdizione legale.	» 121
3.6. L'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.	» 122
3.7. La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.	» 124
3.8. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.	» 125
3.9. L'estinzione del rapporto di impiego.	» 127
3.10. La decadenza e la sospensione dalla potestà dei genitori.	» 129
3.10.1. Interesse del minore e applicazione della decadenza dalla potestà dei genitori.	» 131
3.10.2. I possibili scenari aperti dalle sentenze della Corte costituzionale.	» 132
3.11. La pubblicazione della sentenza penale di condanna.	» 133

3.11.1. I criteri di previsione della pubblicazione della sentenza penale di condanna.	p.	134
§ 4 - Ipotesi particolari di applicazione di pene accessorie e cause estintive.	»	137
4.1. Pene accessorie e condanna per delitto colposo.	»	137
4.2. Pene accessorie e forme di manifestazione del reato.	»	138
4.3. Pene accessorie e cause estintive.	»	141
§ 5 - Le pene accessorie oggi.	»	142
5.1. La perdita di effettività delle pene accessorie.	»	142
5.1.1. L'applicazione della pena su richiesta delle parti.	»	143
5.1.2. Pene accessorie e sospensione condizionale della pena.	»	146
5.2. Pene accessorie e principi costituzionali.	»	147

CAPITOLO V

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
E LE SANZIONI SOSTITUTIVE*(Enrico Infante)*

§ 1 - Le misure alternative alla detenzione e le sanzioni sostitutive.	»	151
1.1. La <i>ratio</i> delle sanzioni sostitutive e le ragioni della loro scarsa applicazione.	»	151
1.2. Presupposti della sostituzione, durata ed effetti giuridici.	»	154
1.3. Semidentenzione.	»	157
1.4. Libertà controllata.	»	158
1.5. Pena pecuniaria.	»	159
1.6. Lavoro sostitutivo.	»	160
1.7. Conversione per violazione delle prescrizioni.	»	162
1.8. Revoca per sopravvenienza di condanne.	»	163
1.9. Conversione della pena pecuniaria non pagata.	»	164
1.10. Le misure alternative alla detenzione, la loro <i>ratio</i> e vasta applicazione nella prassi.	»	167
1.11. Le preclusioni soggettive.	»	171
1.12. Affidamento in prova.	»	176
1.13. Revoca dell'affidamento.	»	181
1.14. Detenzione domiciliare.	»	183
1.15. Semilibertà.	»	187
1.16. Liberazione anticipata.	»	191

CAPITOLO VI

LA COMMISURAZIONE DELLA PENA

(Marco Zinca)

§ 1 - La commisurazione della pena	»	195
1.1. Profili generali.	»	195

1.2. Definizione di un progetto commisurativo “orientato costituzionalmente”	p.	202
1.3. Obbligo di motivazione e formulette pigre.	»	208
1.4. La dosimetria sanzionatoria.	»	211
1.4.1. La gravità del reato.	»	215
1.4.2. La capacità a delinquere del reo.	»	221

CAPITOLO VII

LE VICENDE DELLA PUNIBILITÀ
(*Giovanni Luca Perdonò*)

§ 1 - Le vicende della punibilità	»	229
1.1. Introduzione.	»	229
1.2. Le condizioni obiettive di punibilità.	»	239
1.2.1. La genesi normativa e l'evoluzione dogmatico-interpretativa della categoria.	»	239
1.2.2. I diversi criteri di identificazione delle condizioni di punibilità: il criterio strutturale e quello letterale.	»	243
1.2.3. Il criterio assiologico: la distinzione tra condizioni estrinseche ed intrinseche.	»	247
1.2.4. Profili problematici inerenti alla categoria delle condizioni intrinseche di punibilità.	»	249
1.2.5. Il carattere frammentario ed asistemático della casistica giurisprudenziale in materia di condizioni obiettive di punibilità. Il caso particolare delle soglie di punibilità.	»	254
1.3. Le cause estintive del reato e della pena. Disposizioni comuni.	»	260
1.4. La morte del reo.	»	265
1.5. L'amnistia: il fondamento politico criminale dell'istituto.	»	269
1.5.1. Le fonti normative dell'amnistia.	»	272
1.5.2. <i>Tempus commissi delicti</i>	»	273
1.5.3. Le tecniche di individuazione dei reati cui applicare l'amnistia.	»	275
1.5.4. Le conseguenze dell'amnistia sulla pena principale, le pene accessorie, gli effetti penali e le misure di sicurezza.	»	277
1.6. La remissione della querela.	»	278
1.6.1. Brevi riflessioni sulla natura dell'istituto.	»	279
1.6.2. Disciplina dell'atto di remissione.	»	280
1.6.3. L'accettazione o non ricasazione della remissione.	»	283
1.6.4. L'ipotesi della pluralità di querelanti o di querelati.	»	284
1.7. La prescrizione. Fondamento e natura.	»	285
1.7.1. I termini di prescrizione.	»	286
1.7.2. La disciplina transitoria introdotta dalla l. ex Cirielli.	»	289
1.7.3. Interruzione e sospensione.	»	292
1.8. L'oblazione. Natura e fondamento.	»	296
1.8.1. La disciplina.	»	298

1.8.2. I rapporti tra contravvenzione obblazionabile ed illecito amministrativo.	p.	301
1.9. La sospensione condizionale. Fondamento e limiti.	»	302
1.9.1. La recente riforma introdotta con l. n. 145/2004.	»	306
1.9.2. L'ipotesi particolare dei limiti operanti in caso di concorso di reati e di reato continuato.	»	309
1.9.3. Gli effetti della sospensione e l'estinzione del reato.	»	310
1.9.4. Il concorso dei presupposti della sospensione condizionale con quelli dell'indulto.	»	312
1.9.5. La revoca della sospensione condizionale della pena.	»	315
1.10. Il perdono giudiziale.	»	317
1.11. Le cause estintive della pena.	»	319
1.11.1. L'indulto e la grazia.	»	321
1.11.2. La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.	»	325
1.11.3. La liberazione condizionale.	»	327
1.11.4. La riabilitazione.	»	329

CAPITOLO VIII

LE MISURE DI SICUREZZA

(Adelmo Manna)

§ 1 - Le misure di sicurezza	»	331
1.1. Significato della "abolizione" degli O.P.G., stabilita in un primo tempo per il 31 marzo 2013 e, successivamente, per il 2015, in rapporto al futuro delle misure di sicurezza.	»	332
1.2. Il presupposto per l'irrogazione della "nuova misura": pericolosità sociale o bisogno di terapia?	»	334
1.3. La necessità di prevedere un limite massimo temporale della nuova misura e, più in generale, delle misure di sicurezza.	»	339
1.4. La definitiva "crisi" del c.d. doppio binario, perché, risolvendosi in un duplicato di repressione, contrasta con il principio di uguaglianza/ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost.	»	340
1.5. Le misure di sicurezza presentano, quindi, una loro giustificazione, anche ai sensi dell'art. 27, 3° comma, Cost., solo se limitate ai non imputabili.	»	346
1.6. Il differente approccio della Corte costituzionale che, ritenendo le misure di sicurezza "ontologicamente" funzionali alla prevenzione speciale, ha invece impedito di verificare se ogni singola misura sia o no in concreto contrastante con l'art. 27, 3° comma, Cost.	»	348
1.7. Le misure di sicurezza per gli imputabili pericolosi, di carattere detentivo, come inutile "doppione" di pena e quindi in insanabile contrasto non solo con l'art. 3, ma anche con l'art. 27, 3° comma, Cost.	»	351
1.8. La misura di sicurezza per i semi-imputabili, cioè la casa di cura e custodia, mai di per sé istituita e che, al contrario, dovrebbe essere		

trasformata, come nel progetto Grosso, in una sanzione dai connotati formali di pena, ma sostanziali di notevole orientamento alla risocializzazione/terapia.	p.	353
1.9. Le misure di sicurezza personali non detentive, quali il divieto di soggiorno e il divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcoliche e l'espulsione dello straniero, come espressione del "ramo secco" delle misure in oggetto, per il loro evidente anacronismo. La trasformazione dell'espulsione dello straniero in misura amministrativa per gli extracomunitari, funzionale solo ad un'ottica di "neutralizzazione".	»	356
1.10. La "polifunzionalità" della libertà vigilata, da "cenerentola" delle misure di sicurezza alla sua moderna utilizzazione per i non imputabili in chiave terapeutica, al pari dell'affidamento in comunità per i minori.	»	360
1.11. Le misure di sicurezza patrimoniali: l'ineffettività della cauzione di buona condotta e le relative ragioni, in contrasto con la diversa esperienza degli U.S.A.	»	364
1.12. Le misure di sicurezza introdotte in attuazione della Convenzione di Lanzarote.	»	366
1.13. Confisca: rinvio.	»	367
1.14. Il principio di stretta legalità in rapporto alle misure di sicurezza.	»	368
1.15. Conclusioni: l'unica possibilità di sopravvivenza delle misure di sicurezza è quella di trasformarle in misure di "miglioramento" o terapeutiche, da riservare esclusivamente ai non imputabili, proprio perché appartengono alla categoria delle norme di garanzia, per dirla alla Nuvolone, e non già a quella delle norme comando, che presuppone invece necessariamente l'imputabilità e quindi la colpevolezza.	»	369

CAPITOLO IX

RISARCIMENTO DEL DANNO

(*Adelmo Manna*)

§1 - Risarcimento del danno	»	371
1.1. Il risarcimento del danno e le restituzioni come sanzioni di natura puramente civilistica, nel diritto penale della Scuola classica, proprio perché orientato soltanto alla retribuzione.	»	372
1.2. Le sanzioni in oggetto come sanzioni penali, invece, nell'ambito della Scuola positiva, in quanto, abbandonata la retribuzione, le sanzioni penali posseggono una funzione di prevenzione generale e speciale, comune anche alle sanzioni <i>de quo agitur</i>	»	373
1.3. La disciplina nel codice Rocco che, come vera novità nei codici di quel periodo, disciplina le restituzioni e il risarcimento del danno, pur qualificate come sanzioni civili, anche nel diritto penale, proprio perché in parte influenzata dalla Scuola positiva, senza, tuttavia, raggiungere i risultati di quest'ultima.	»	373
1.4. La situazione normativa attuale: la disciplina delle restituzioni e del		

- risarcimento del danno nel codice penale, nonché la previsione soltanto di un'attenuante comune, nel caso dell'avvenuto risarcimento prima dell'apertura del dibattimento. p. 375
- 1.5. Nella seconda metà del Novecento, si assiste allo sviluppo della vittimologia e al conseguentemente rafforzamento dei poteri della vittima, sia nel processo che nel diritto penale; i modelli astrattamente prospettabili: a) il *compensation order* anglosassone ed i suoi limiti, riferiti, in particolare, alla sua "obbligatorietà". » 380
- 1.6. Segue: b) il "pentimento operoso" nel codice penale austriaco, come causa estintiva del reato e della pena, per i reati di piccola e media criminalità economica, tuttavia, indicati tassativamente, per cui, se fosse importato da noi, sussisterebbe il fondato rischio di un contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza. » 383
- 1.7. Segue: c) Il "Progetto alternativo" tedesco sulla *Wiedergutmachung* e la sua realizzazione legislativa nel paragrafo 46a del codice penale: preferenza per il modello legato al limite di pena, nel senso che è obbligatoria come causa estintiva per reati, in concreto, puniti fino ad un anno di reclusione, mentre è facoltativa per reati puniti in concreto fino a due anni di reclusione; il limite, tuttavia, di quest'ultimo approccio, che risulta caratterizzato da termini sanzionatori troppo ridotti. » 384
- 1.8. Le critiche in generale al risarcimento del danno come "sanzione autonoma" nel diritto penale: α) Hirsch e l'idea di un sistema penale ove i protagonisti sarebbero soltanto due, lo Stato, rappresentato dal P.M., e l'imputato: inapplicabilità di tale prospettiva, quantomeno negli ordinamenti di tradizione francese caratterizzati dalla presenza della parte civile. » 386
- 1.9. Segue: β) l'obiezione di Mario Romano, consistente nel rischio di una sorta di "privatizzazione" del diritto penale, che così perderebbe la sua necessaria "funzione di stigmatizzazione etico-sociale": risorge, però, in tal modo il mito della retribuzione e comunque il modello di un diritto penale "eticamente orientato"? » 387
- 1.10. Segue: γ) la critica della Fondaroli, per cui il risarcimento dovrebbe valere solo in chiave di depenalizzazione e non anche come sanzione autonoma nel diritto penale: anche in questo caso sembra riemergere una sorta di prevalenza della funzione retributiva e soprattutto si rischia di non valorizzare gli importanti effetti, non solo di natura deflattiva endo-processuale, ma soprattutto di tipo "relazionale", tra autore e vittima che può esercitare il risarcimento del danno come sanzione autonoma del diritto penale. » 388
- 1.11. Il modello di Roxin, nel senso che la *Wiedergutmachung* costituirebbe, invece, una sorta di "terzo binario", oltre le pene e le misure di sicurezza, proprio perché, anche in chiave criminologica, soprattutto per merito degli studi di Frehsee, si sono statisticamente dimostrate le importanti funzioni di prevenzione generale e speciale che svolge il

risarcimento del danno, in senso lato considerato, soprattutto come “intesa autore/vittima”.	p.	388
1.12. L'attuale situazione italiana: l'art. 35 della disciplina in tema di competenza penale del Giudice di Pace e le funzioni del risarcimento del danno svolte anche nel processo penale minorile.	»	389
1.13. Utilizzazione del modello in esame, in chiave estintiva del reato, se il risarcimento è realizzato prima del dibattimento, in particolare anche nell'ambito della riforma dei reati societari.	»	391
1.14. Necessità, tuttavia, di introdurre una disciplina generale, valevole anche per il diritto e per il processo penale ordinari - ed esame sul punto del recente Progetto governativo, elaborato da una Commissione ministeriale, nominata dall'allora Ministro della giustizia, Prof. Paola Severino, in tema di “depenalizzazione” in astratto e in concreto.	»	392
1.15. Conclusioni: risarcimento, restituzioni e ruolo della c.d. «mediazione penale».	»	393

CAPITOLO X

LA CONFISCA

(Désirée Fondaroli)

§ 1 - Introduzione storica ed evoluzione normativa	»	395
1.1. <i>Excursus</i> storico.	»	395
1.2. La confisca <i>ex art.</i> 240 c.p. “e le altre”. La moderna confisca generale (rinvio).	»	397
§ 2 - Le ipotesi speciali	»	399
2.1. Le ipotesi speciali di confisca.	»	399
2.2. Le peculiarità.	»	400
2.3. La proposta di direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea (com/2012/085 final - 2012/0036).	»	401
2.4. Il nuovo volto della confisca generale.	»	403

CAPITOLO XI

ASPETTI TEORICI E GENERALI
E ASPETTI APPLICATIVI DELLA CONFISCA*(Emanuele Nicosia)*

§ 1 - Aspetti teorici e generali e aspetti applicativi della confisca	»	405
1.1. Funzioni politico-criminali e natura giuridica.	»	405
1.1.1. In generale.	»	405
1.1.2. Il dibattito sulla natura giuridica della confisca codicistica.	»	407
1.1.3. Le ricadute applicative della qualificazione giuridica della confisca.	»	409

1.2. Presupposti.	p.	410
1.2.1. In generale.	»	410
1.2.2. La pronuncia di condanna in sede penale.	»	411
1.2.3. La pericolosità.	»	414
1.3. Destinatari.	»	416
1.3.1. In generale.	»	416
1.3.2. La regola generale: l'inapplicabilità della confisca a cose appartenenti a persona estranea al reato.	»	417
1.3.3. Le deroghe alla regola generale: le ipotesi di applicabilità della confisca a cose appartenenti a persone estranee al reato.	»	418
1.4. Oggetto.	»	421
1.4.1. In generale.	»	421
1.4.2. Le cose obiettivamente illecite.	»	421
1.4.3. L'oggetto del reato.	»	422
1.4.4. Gli <i>instrumenta delicti</i>	»	423
1.4.5. Prodotto, profitto, prezzo (e loro impiego).	»	424
1.4.6. Beni di valore equivalente.	»	427
1.4.7. Beni privi di accertato legame con attività illecita nelle c.d. confische "allargate" antimafia.	»	428
1.5. Applicabilità nel tempo e nello spazio.	»	429
1.5.1. L'applicabilità nel tempo.	»	429
1.5.2. L'applicabilità nello spazio.	»	430

CAPITOLO XII

LE MISURE DI PREVENZIONE

(Angelo Mangione)

Sezione I - Aspetti teorici	»	433
1.1. Il Codice antimafia e le misure di prevenzione.	»	433
1.1.1. Segue: la genesi e la legittimazione della misura di prevenzione.	»	435
1.2. La dimensione <i>extra-codicem</i> delle misure di prevenzione.	»	440
Sezione II - Profili applicativi	»	443
2.1. I destinatari delle misure di prevenzione.	»	444
2.2. La pericolosità sociale semplice o generica.	»	445
2.2.1. Segue: La pericolosità sociale qualificata.	»	446
2.2.2. Segue: gli indiziati di "appartenere" alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.	»	448
2.3. I titolari del potere di proposta: il Questore, il Procuratore della Repubblica, il Direttore della D.i.a. e il Procuratore nazionale antimafia.	»	450
2.4. Il procedimento di prevenzione: indagini patrimoniali e istruzione probatoria.	»	451
2.5. Le misure personali.	»	455
2.6. La misura patrimoniale: il sequestro.	»	456
2.6.1. Segue: l'applicazione disgiunta della confisca.	»	459

2.6.2. Segue: confisca disgiunta e “dis-orientamenti” giurisprudenziali fra pericolosità personale e pericolosità reale.	p. 464
2.7. Il regime probatorio e i requisiti sostanziali per l'applicazione della confisca.	» 469
2.7.1. Segue: la “disponibilità anche indiretta” e i terzi proprietari o intestatari dei beni.	» 474
2.8. L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche.	» 477
2.8.1. Segue: una plausibile questione di legittimità costituzionale.	» 478
2.8.2. Segue: ... e di possibile rilevanza “convenzionale”.	» 481
2.9. Le impugnazioni.	» 483
2.10. Il giudicato “ <i>rebus sic stantibus</i> ” e la revoca della misura personale.	» 485
2.11. La revocazione della confisca di prevenzione.	» 486
2.12. I rapporti fra accertamento penale e giudizio di prevenzione.	» 489
2.12.1. Segue: giudicato di prevenzione, preclusioni processuali e funzionalità della giurisdizione.	» 491
2.13. Conclusioni.	» 494

CAPITOLO XIII

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

(Vito Plantamura)

§ 1 - La responsabilità da reato degli enti	» 497
1.1. Cenni storici e comparatistici.	» 497
1.2. Le ragioni dell'introduzione nel nostro ordinamento, la natura della responsabilità e i profili di costituzionalità.	» 503
1.2.1. La legge delega n. 300/2000 e il decreto legislativo delegato n. 231/2001.	» 509
1.3. I destinatari.	» 511
1.3.1. Le vicende modificative ed estintive dell'ente.	» 520
1.4. Il principio di legalità e l'ambito di applicazione temporale e spaziale.	» 523
1.5. I criteri di imputazione oggettiva della responsabilità da reato all'ente.	» 527
1.5.1. Il caso dei reati presupposto colposi.	» 534
1.6. Le due facce del medesimo criterio di imputazione soggettiva e il ruolo dei modelli organizzativi.	» 537
1.7. Cenni sull'elenco dei reati presupposto.	» 543
1.8. Le sanzioni per gli “illeciti da reato” e la loro prescrizione.	» 550
1.9. Rilievi conclusivi.	» 558

CAPITOLO XIV

SOVRAFFOLLAMENTO ED EMERGENZA CARCERARIA,
OVVEROSIA IL D.L. N. 146 DEL 23 DICEMBRE 2013: “PALLIATIVO”
O CAMMINO VERSO UNA REALE SOLUZIONE DELLA PROBLEMATICA?
(*Marcello Oreste Di Giuseppe*)

1.1. Premessa.	p.	563
1.2. Il c.d. decreto svuota-carceri.	»	565
1.3. Conclusioni, critiche e prospettive.	»	569
<i>Indice analitico</i>	»	573